

Al Sig. Sindaco
del Comune di Cosenza
SEDE

Premesso

- che l'istituzione della figura del Difensore Civico è regolamentata dalla legge N. 142 del 1990 e dal successivo D. Lgs. N. 267 del 2000;
- che lo Statuto comunale di Cosenza al CAPO II art. 12 denominato "*Difensore civico*" recita al comma 1. che "*A garanzia dell'imparzialità, del buon andamento e della trasparenza dell'attività del Comune, è istituito l'ufficio del Difensore civico*" ed al comma 4. che "*Il Difensore civico dura in carica l'intera consiliatura e non può essere rieletto. Le elezioni per il Difensore civico vengono indette dal Sindaco entro sei mesi dal suo insediamento. Nel caso in cui quest'ultimo non provvede entro sei mesi dall'insediamento ovvero dalle successive scadenze, le elezioni verranno indette dal Consiglio comunale a maggioranza.*";

Considerato

che nel programma elettorale del Sindaco vengono più volte richiamati i concetti di **politica partecipata** e di **progetto condiviso** e che certamente l'istituzione della figura del Difensore civico va in direzione di queste enunciazioni;

Interrogato

la S.V. per sapere se questa Amministrazione intende osservare i dettami dello Statuto Comunale ponendo in essere tutte le procedure atte alla elezione del Difensore Civico nelle forme e nei tempi previsti.

Distinti saluti,
Sergio Nucci

Consigliere Comunale di Cosenza
Gruppo della "Grande Alleanza con la Rosa nel Pugno"

Cosenza 20.09.2006